

## **STATUTO**

### **DELLA " CREDIMPRESA - SOC. COOP. "**

#### ***TITOLO I***

##### ***COSTITUZIONE***

Promossa dall' A.S.A., Associazione Siciliana dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, aderente alla Confartigianato è costituito un Confidi denominato "**CREDIMPRESA - Soc. Coop.** ", di garanzia collettiva fidi.

##### ***ART.2***

##### ***SEDE***

La sede della società è a Palermo e su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite filiali, agenzie ed uffici in rappresentanza.

##### ***ART.3***

##### ***DURATA***

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2093, salvo scioglimento anticipato o proroga con atto deliberativo da parte dell'assemblea della società.

#### **TITOLO II - SCOPO-OGGETTO**

##### ***ART.4***

##### ***OGGETTO***

La cooperativa che non ha fini di lucro, è retta dal principio della mutualità prevalente e si propone di effettuare in favore dei propri soci le seguenti attività:

- a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine da parte di aziende e istituti di credito, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari, con i quali verranno stipulate apposite convenzioni;
- b) l'attività di informazione, di consulenza e assistenza alle imprese associate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

La cooperativa può aderire ad un consorzio o cooperativa di garanzia fidi di secondo grado, versando per la costituzione del fondo rischi una somma minima di euro 130,00 (centotrenta//00) e rilasciando eventuale fideiussione almeno dello stesso importo.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. I fondi della società potranno essere investiti in titoli. Le eventuali sopravvenienze attive potranno essere destinate ad investimenti per il miglioramento dei servizi resi ai soci e/o ad incrementare i fondi rischi costituiti.

- c) costituire e gestire uno o più fondi rischi;
- d) svolgere attività di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, Credimpresa potrà svolgere qualunque altra attività secondaria e/o altro servizio accessorio, connesso e strumentale alle attività sopra elencate, nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, esercitando tutte le attività di interesse comune ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, ed in particolare potrà svolgere l'attività di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria alle imprese socie. Ricorrendone le condizioni e nei limiti previsti dalla normativa riservata agli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (art. 107 T.U.B.), Credimpresa potrà, inoltre, esercitare nei confronti del mercato l'attività di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

### **TITOLO III**

#### **ART.5**

##### ***SOCI***

Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato.

Possono essere soci:

Le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane, agricole, le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, le cooperative e i liberi professionisti come definite dalla disciplina comunitaria, le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese associate.

Per acquistare la qualità di socio è necessario che gli aspiranti godano di riconosciuta serietà e capacità imprenditoriale.

Non possono fare parte della società:

- imprese nei cui confronti siano in corso procedure fallimentari o di amministrazione controllata ed il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

La società potrà acquisire dai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, versamenti in conto capitale infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, o stipulare finanziamenti con il sistema bancario, con obbligo di rimborso, produttivi o non produttivi di interessi, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, con obbligo di restituzione a carico della società, saranno eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART.6**

##### ***SOCI SOSTENITORI***

Possono essere soci sostenitori sia persone fisiche che giuridiche pubbliche e private che conferiscono liquidità ai fondi rischi o in conto capitale.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività della cooperativa con le modalità e nei limiti previsti dal comma 10, art.13 della L.326/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART.7**

### **DOMICILIO**

Il domicilio di ciascun socio, per i rapporti con la società e con gli altri soci, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la Sede Sociale.

## **ART.8**

### **AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione al quale l'aspirante socio deve inoltrare richiesta scritta, allegando ad essa copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'ultimo bilancio. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenesse necessario ai fini di un migliore esame della domanda di ammissione.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dall'art.5 del presente statuto e verificata l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ulteriori cause che possano costituire fonte di nocimento o danno indiretto alla società, delibera in merito alla domanda.

La delibera di ammissione diventa operativa e deve essere annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

La decisione presa dal Consiglio di Amministrazione sulla ammissione dei soci è insindacabile e vincolante e deve essere comunicata all'aspirante socio che, se ammesso, deve, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione, provvedere agli adempimenti di cui all'art.9 del presente statuto.

Il mancato adempimento, nei termini di cui al precedente comma, comporterà l'automatica impossibilità per l'impresa di essere ammessa in qualità di socio.

In caso di deliberazione di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicarla al richiedente debitamente motivata e corredata degli elementi che hanno indotto il C.d.A. a pronunciarsi negativamente. Il richiedente, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa da parte del C.d.A., può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

## **ART.9**

### **QUOTE**

La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore a € 100.000,00 (centomila), ai sensi del comma 12, art.13 della L.30.09.2003 n.326 e successive modifiche ed integrazioni. Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare, ciascuna di importo comunque non inferiori al minimo, né superiore al massimo stabilito dalla legge per le cooperative. Nessun socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale. Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

## **ART.10**

### **OBBLIGHI DEI SOCI**

Ogni socio è obbligato:

- a) a versare una tassa di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione il cui importo potrà essere variato per ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione in base alla situazione economico-patrimoniale della cooperativa;
- b) a versare la quota di capitale sociale stabilita in euro 50,00 (cinquanta virgola//00).
- c) a versare ogni anno un contributo per le spese di esercizio il cui importo e le cui modalità di versamento saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a concorrere alla formazione del Fondo Rischi mediante versamento di un importo pari ad almeno euro 50,00 (cinquanta virgola//00) da effettuarsi al momento della concessione della garanzia da parte della cooperativa o da quello diversamente stabilito dal C.d.A.;
- e) a concorrere alla formazione dell'eventuale monte fideiussione, in favore della cooperativa e/o Banche convenzionate, da costituire presso le stesse, prestando la fideiussione per un importo pari ad almeno € 50,00 (cinquanta virgola//00) da effettuarsi al momento della concessione della garanzia da parte della cooperativa o da quello diversamente stabilito dal C.d.A.;

Il socio può richiedere il rimborso della somma versata a titolo di deposito cauzionale entro e non oltre un anno dall'estinzione dell'affidamento garantito. Trascorso tale termine la somma sarà imputata al patrimonio della cooperativa.

### **TITOLO IV - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE**

#### **ART.11**

#### **MORTE**

Nel caso di morte del socio titolare di una ditta individuale, il rapporto sociale può continuare con gli eredi solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il socio sia una società, in caso di decesso del legale rappresentante (o di uno dei legali rappresentanti) e per ogni altra modifica della compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione della società stessa.

In ogni caso gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo la disposizione dell'art.14. In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno il titolo per chiedere la liquidazione della quota. Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

## **ART.12**

### **RECESSO**

Il recesso del socio può avvenire soltanto nei casi inderogabili previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.

E' prevista espressa deroga al comma 2 dell'art. 2437 c.c. ovvero il recesso è escluso qualora i soci non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

E' ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali che non abbiano rapporti mutualistici in corso, non può essere parziale e, fatti salvi i diritti di cui all'art. 2437 codice civile, deve essere motivato.

Il socio che intenda recedere potrà farlo dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corredata dall'attestazione rilasciata dall'istituto di credito, dalla quale risulti estinto il debito garantito dalla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

La dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Qualora il socio abbia assunto nei confronti della Cooperativa impegni, tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

## **ART.13**

### **ESCLUSIONE E DECADENZA**

L'esclusione del socio è pronunciata dal Consiglio di amministrazione nei casi seguenti:

- a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e/o alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- c) quando il socio si sia reso insolvente verso la Cooperativa e moroso nei pagamenti ad essa dovuti;
- d) quando il socio arrechi in qualunque modo danno materiale o morale alla cooperativa e/o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini;
- e) quando il socio non abbia ottemperato agli obblighi previsti dall'art.9, previa intimazione da parte degli amministratori;
- f) nei casi previsti dall'articolo 2286 e 2288, primo comma del c.c.
- g) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- h) che, ai sensi dell'art. 2043 del c.c., cagiona alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;

- i) che sia dichiarato inabilitato o interdetto, ovvero subisca condanna per reato pronunciata da sentenza passata in giudicato;
- l) a carico del quale sia stata avviata la procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- m) che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa;
- n) quando il socio non ottemperi alla decisione definitiva della controversia deferita al Collegio Arbitrale;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui all'art. 31, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa che abbia cessato l'attività, o che venga messa in liquidazione.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione in materia di esclusione e decadenza dovranno essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro sessanta giorni dalla data di deliberazione.

Le garanzie prestate dalla Cooperativa a favore del socio escluso o decaduto, di norma, si estinguono alla chiusura dell'esercizio in corso.

#### ***ART.14***

#### ***LIQUIDAZIONE E CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI***

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il sopraprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Essa ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

La restituzione delle somme di cui al comma precedente deve avvenire entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio in cui il rapporto sociale di scioglie, o entro centottanta giorni dalla data di definizione di tutte le operazioni garantite qualora quest'ultima sia posteriore.

In ogni caso dopo che tutti i diritti della cooperativa nei confronti del socio siano stati soddisfatti.

Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di tre anni, il rimborso delle quote, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 10% (dieci per cento) della consistenza complessiva del patrimonio sociale. Le quote relative ai soci receduti od esclusi non rimosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla cooperativa e assegnate a riserva patrimoniale. Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale non è consentito il rimborso del valore nominale della parte della quota corrispondente all'aumento gratuito.

## **TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE-FIDEJUSSIONI-FONDO RISCHI**

### **ART.15**

#### ***PATRIMONIO SOCIALE***

Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila//00).

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) capitale sociale, costituito:

- in misura variabile dalle quote, ciascuna di valore non inferiore a euro 50,00 (cinquanta) e non superiore ai limiti previsti dalla legge, versate dai soci;

- da quote, di proprietà della società, rivenienti dai fondi pubblici ai sensi del comma 881 della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 27 dicembre 2006) e successive modifiche ed integrazioni.

b) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;

c) dai fondi rischi indisponibili;

d) dagli utili di esercizio portati a nuovo;

e) dalla riserva formata dai sopraprezzi versati;

f) da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti.

g) dai Fondi formati da eventuali contributi erogati dallo Stato, dalla comunità Europea, da Enti Pubblici o Privati e da una parte degli utili;

h) da qualunque liberalità, donazione o lascito venga fatto a favore della società per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

Le riserve non potranno essere distribuite tra i soci.

Il patrimonio sociale, qualsiasi sia la forma in cui esso risulti eventualmente investito, deve essere destinato esclusivamente alla prestazione di garanzie.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti, Cod. Civ. In tal caso, l'assemblea può autorizzare, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dei soci.

In nessun caso il patrimonio netto della Cooperativa, comprensiva dei fondi rischi indisponibili, potrà essere di ammontare inferiore al minimo stabilito dalle vigenti leggi; in particolare, una quota del patrimonio netto pari almeno all'importo minimo stabilito dalle vigenti norme di legge dovrà essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione, ivi compresi i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

L'Assemblea Straordinaria può deliberare la costituzione di riserve in conto futuro aumento capitale mediante l'utilizzo dei fondi rischi costituiti da versamenti effettuati dai soci ai sensi degli artt. 10 e 17 del presente Statuto.

Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le somme provenienti:

- Dai versamenti fatti dai soci a titolo di tassa di ammissione, di diritti di segreteria/costi istruttoria o di contributi;
- Dai contributi per l'attività di prestazione di garanzia, secondo le modalità definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, in misura proporzionale alle linee di credito ottenute, nonché dai provvedimenti derivanti da attività commerciali, secondarie e/o accessorie;
- Dai versamenti effettuati dai soci a titolo di corrispettivo per istruttoria leggi speciali o derivante da attività secondarie fruite dal Socio;
- Dai redditi patrimoniali della Cooperativa;
- Dai contributi appositamente erogati in conto esercizio dalla Comunità europea, dallo Stato, dalla Regione, da qualsiasi ente pubblico e privato, dai soci e da privati.

## **ART.16**

### **FIDEJUSSIONI**

A garanzia collettiva delle operazioni autorizzate dalla cooperativa potrà essere costituito presso ogni istituto o azienda di credito convenzionati un "Monte Fidejussioni".

Ogni socio potrà prestare una fidejussione di un importo pari ad almeno euro 50,00 (cinquanta//00) o nella diversa misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione al moltiplicatore fissato per l'ottenimento dei benefici.

Le modalità del rilascio delle fidejussioni da parte del socio sono fissate in accordo con gli istituti o aziende di credito convenzionati purché nei limiti del presente statuto e delle leggi vigenti.

Qualora l'istituto o l'azienda di credito, dopo aver fatto ricorso al Fondo rischi di cui all'art.17 per fronteggiare le quote di competenza della società per eventuali inadempienze per incapienza del Fondo rischi stesso, debba avvalersi delle fidejussioni concesse dai soci dovrà preliminarmente rivolgersi alla società che ripartirà, in proporzione fra i soci ed entro i limiti delle responsabilità fideiussorie di ciascuno, l'onere per la perdita del socio insolvente.

## **ART.17**

### **FONDO RISCHI**

A garanzia collettiva delle operazioni di affidamento autorizzate dalla cooperativa sono costituiti presso ogni istituto o azienda di credito convenzionato, dei fondo rischi per le imprese di cui all'art. 5e per tutte le imprese non ammesse alle agevolazioni regionali;

I "Fondi Rischi" saranno alimentati:

- a) da un versamento effettuato dal socio di un importo minimo, pari ad almeno euro 50,00 (cinquanta//00), non rimborsabile al socio;
- a-bis) da un eventuale ulteriore versamento effettuato dal socio nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, rimborsabile al socio, entro un anno dal recesso, su richiesta dello stesso. Trascorso tale termine la somma sarà imputata ad una Riserva disponibile di patrimonio netto della cooperativa;
- b) da eventuali contributi della Regione Siciliana e/o da altri Enti pubblici e privati;
- c) dalla quota residuale, degli utili netti annuali;

- d) da eventuali commissioni che ogni socio verserà in rapporto all'ammontare degli affidamenti al medesimo concessi nella misura e destinazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- e) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e/o privati, e/o Enti pubblici e privati;
- f) dagli interessi integralmente maturati sui fondi rischi stessi, relativamente all'apporto regionale;

La Cooperativa ha l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

Ogni "Fondo Rischi", come sopra costituito, potrà essere dato in deposito fruttifero all'istituto azienda di credito convenzionati e il deposito sarà intestato a "Credimpresa Soc.Coop." conto "Fondo Rischi".

Ad ogni "Fondo rischi" si attingerà prima di escutere il corrispondente "Monte Fideiussioni" per coprire le perdite denunciate dagli istituti o dalle aziende di credito convenzionati secondo le modalità previste nelle relative convenzioni e relative norme richiamate dal quadro normativo vigente.

Le somme di ciascun "Fondo rischi" potranno essere, alternativamente, investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o altri strumenti del mercato monetario e costituite in deposito anche fiduciario intestato alla "Credimpresa Soc.Coop. Conto "Fondo Rischi" col vincolo parziale o totale a favore dell'istituto o azienda di credito convenzionato.

## **ART. 18**

### **PRESTAZIONI DI GARANZIA**

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia o qualsivoglia altro servizio solo se iscritto nel libro dei soci.

Le prestazioni di garanzia sono, di massima, proporzionali alla partecipazione detenuta da ciascun socio.

Tuttavia, nel deliberare la concessione, il Consiglio di Amministrazione (e/o Organi delegati dal medesimo) dovrà tenere conto:

- Della situazione patrimoniale, anche extra aziendale (oltre dell'eventuale classe di rating assegnato all'impresa socia) del titolare dell'impresa richiedente, e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa richiedente e, delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa, nonché delle capacità imprenditoriali del titolare;
- Della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
- Dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertati i requisiti richiesti di cui al precedente capoverso, delibera la garanzia senza alcun obbligo di presentare motivazioni relative all'eventuale rifiuto.

La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito, con altri enti o società, per la concessione ai propri soci di crediti, finanziamenti o quant'altro soddisfi i bisogni finanziari delle imprese socie e per i quali essa possa rilasciare prestazioni di garanzia o altri servizi accessori.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia (o altro servizio), versi una somma quale diritto fisso di segreteria ovvero una quota di attivazione di garanzia/diritto di istruttoria a copertura delle spese necessarie, ovvero un deposito cauzionale e/o quota accessoria. Inoltre, il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al

pagamento di una commissione rapportata all'importo ed alla durata della garanzia ottenuta, nella misura che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

## **ART.19**

### **ORGANI SOCIALI**

Sono organi della cooperativa:

- L'assemblea dei soci;
- Assemblee separate locali;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Direttore Generale;
- Il Collegio Sindacale;
- Il Collegio Arbitrale.

## **ART.20**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci; le deliberazioni da essa prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente statuto e della legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa:

- a) Approva il bilancio d'esercizio;
- b) Nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca gli amministratori;
- c) Nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- d) Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) Delibera il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- f) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
- g) Delibera sulle responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
- h) Delibera sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità.

In considerazione dello svolgimento di assemblee separate, di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistiche di un numero elevato di soci presso gli istituti di credito convenzionati, di innovazioni legislative ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto proprio della società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'Assemblea annuale dei soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati per legge.

Sono demandate all'assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, ove utilizzati, ed alla distribuzione di riserve nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della cooperativa nel caso di liquidazione.

In via ordinaria e straordinaria, l'Assemblea inoltre è convocata ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentino almeno un decimo del Capitale sociale, con l'indicazione degli argomenti da trattare ed in ogni altro caso previsto dalla legge, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 8 (otto) giorni prima dell'ordinanza. L'Organo Amministrativo potrà in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, e la data della prima e della seconda convocazione che dovrà essere fatta entro 60 (sessanta) giorni della precedente assemblea. Ai sensi dell'art. 2369 c.c., la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora i soci della società superino il numero di 3000 (tremila), l'avviso, anziché inviato o recapitato, può essere pubblicato in almeno un giornale quotidiano di ampia diffusione.

Inoltre:

Ogni socio, anche se persona giuridica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'entità della quota posseduta, e può essere rappresentato in Assemblea, con delega scritta in calce al biglietto di ammissione, soltanto da un altro socio.

Lo stesso socio non può rappresentare, per delega, più di 10 (dieci) soci.

Hanno diritto di intervenire e di farsi rappresentare in assemblea con diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, come titolari di quote, e che siano in regola con le norme del presente statuto.

Il voto non potrà essere dato per corrispondenza.

Gli enti soci che abbiano più di 10 (dieci) associati e le persone giuridiche che abbiano sottoscritto una quota pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila) hanno diritto a 5 (cinque) voti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal vice Presidente e, in mancanza di entrambi, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

Il Presidente nomina un segretario che può essere anche non socio. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipazione alle adunanze.

Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione dell'assemblea, la validità delle deliberazioni della stessa non potrà essere inficiata dalla astensione al voto e dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno due terzi dei soci presenti e/o rappresentati; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

Alla eventuale convocazione dell'assemblea dei soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione. La convocazione deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data della precedente assemblea.

Le quote derivanti dall'imputazione al capitale sociale dei fondi rischi e degli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici, costituendo quote proprie del Confidi e non attribuendo alcun diritto patrimoniale ed amministrativo, non sono computate nel calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea ordinaria sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, quelli dell'assemblea straordinaria sono redatti da un notaio.

Quando occorre presentare copia o estratto di tali verbali essi saranno autenticati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente al momento della loro presentazione.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare senza le prescritte formalità qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Per le votazioni dell'Assemblea il Presidente deciderà di volta in volta il sistema di votazione: per alzata di mano o per appello nominale. L'Assemblea può decidere, con la maggioranza dei voti presenti, che le votazioni avvengano per voto segreto.

## **ART.21**

### **ASSEMBLEE SEPARATE**

Le Assemblee generali, ordinarie e/o straordinari sono precedute, ai sensi dell'art. 2540 c.c., dalle Assemblee separate locali convocate nelle aree territoriali ove è presente una filiale, oppure nelle aree regionali/provinciali con oltre 500 soci. Hanno diritto di voto nelle Assemblee separate locali i soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nell'apposito libro sociale.

Compiti di ciascuna Assemblea Separata Locale sono pertanto:

- Nominare i delegati per la partecipazione alle Assemblee Generali, assicurando in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze;
- In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, proporre le persone, diverse dai delegati, componenti detto organo.

## **ART.22**

### **CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SEPARATE**

La convocazione delle Assemblee separate deve essere contenuta nello stesso avviso relativo alla convocazione dell'Assemblea della società, con la precisazione che a quest'ultima parteciperanno i delegati delle Assemblee separate.

L'avviso di convocazione deve indicare, inoltre, le località in cui si svolgono le singole assemblee, le zone territoriali alle quali ciascuna di esse di riferisce, la data di prima e di seconda convocazione di ciascuna Assemblea, l'Ordine del giorno, che è lo stesso previsto per l'assemblea. La seconda convocazione, di ciascuna assemblea, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le date di prima e di seconda convocazione di ciascuna delle Assemblee separate sono stabilite secondo un calendario che consenta la presenza in ciascuna di esse, del Presidente o del Vice Presidente o, quanto meno, di un Consigliere designato dal Consiglio stesso.

La seconda convocazione dell'ultima, in ordine di tempo, delle Assemblee separate, deve precedere di almeno otto giorni la prima convocazione della Assemblea della Società.

Qualora i soci iscritti nell'area territoriale superino il numero di 500 (cinquecento) la convocazione può essere effettuata tramite la sua pubblicazione su un quotidiano o settimanale avente ampia diffusione nel territorio.

## **ART.23**

### **ELEZIONE DEI DELEGATI**

Ciascuna delle Assemblee separate elegge, scegliendosi tra i soci presenti aventi diritto di voto, dei delegati e dei supplenti perché partecipino all'Assemblea della società. La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori.

L'elezione dei delegati deve risultare dal verbale dell'Assemblea che contiene anche l'indicazione dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentanti, il computo dei voti favorevoli contrari e di astensione, per ciascuna delle deliberazioni assunte all'ordine del giorno.

## **ART.24**

### **DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE SEPARATE**

I delegati eletti nelle Assemblee separate compongono l'assemblea, alla quale partecipano, senza diritto di voto, i Componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.

Ciascun delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, il suo supplente, non può rappresentare più di 100 (cento) voti. Ai fini della validità della costituzione dell'Assemblea in prima convocazione si terrà conto della somma dei voti rappresentati.

L'Assemblea dei delegati non può assumere decisioni in ordine ad argomenti non previsti nell'ordine del giorno delle assemblee separate. Per ogni deliberazione si farà luogo al computo e alla somma dei voti ad essa riportati in ciascuna delle assemblee separate, sulla scorta dei singoli verbali di assemblea. Per quanto non previsto in ordine alla costituzione, convocazione e votazione, per le Assemblee separate si applicano le norme previste dal presente statuto per la costituzione, la convocazione e la votazione per l'assemblea, in quanto applicabili.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea generale si applica il comma 5 dell'art. 2540 c.c.

## **ART.25**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'amministrazione della cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti in maggioranza tra i soci della Cooperativa. E'

consentita la nomina di uno o più amministratori allo Stato o ad enti pubblici che abbiano concesso contributi alla cooperativa.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo dirigente ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione solo per quegli atti ed operazioni che per disposizione di legge e del presente statuto sono di competenza dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 c.c. è attribuito alla competenza del Consiglio di Amministrazione il potere di provvedere agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Spetta fra l'altro a titolo indicativo e non tassativo al Consiglio di Amministrazione:

- Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- Redigere il bilancio, il conto profitti e perdite e la nota integrativa;
- Conferire procure sia generali che speciali;
- Stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile;
- Assumere e licenziare collaboratori dipendenti della società fissandone le mansioni e le retribuzioni su proposta del D.G.;
- Promuovere la costituzione di comitati scientifici e di ricerca di prodotti e linee finanziarie;
- Deliberare circa l'ammissione, l'esclusione, la decadenza ed il recesso dei soci;
- Determinare l'entità della tassa di ammissione e la quota annua per spese di esercizio;
- Deliberare l'acquisto e l'alienazione di valori mobili ed immobili;
- Richiedere ed ottenere fidi bancari, mutui, sovvenzioni da parte di tutti gli enti pubblici e privati, istituti o aziende di credito ed Enti finanziatori;
- Nominare dirigenti, procuratori e rappresentanti, determinandone i poteri e gli eventuali compensi attribuendo loro funzioni generali o specifiche e ad essi potrà delegare l'uso della firma sociale con quelle limitazioni che riterrà opportune;
- Decidere sulla destinazione delle rendite maturate sui fondi patrimoniali;
- Eleggere tra i propri membri, soci imprenditori nominati dall'Assemblea, il Presidente ed il Vice Presidente;
- Provvedere alla costituzione del Fondo rischi patrimoniale di cui all'art.17;
- Curare i rapporti con gli istituti o aziende di credito e l'applicazione delle convenzioni. Il Consiglio di amministrazione potrà infatti concordare con uno o più istituti o aziende di credito la concessione ai propri consorziati di fidi in regime di favore e stipulare le relative intese;
- Decidere sulla destinazione delle somme versate a titolo di contributo dei soci sostenitori;
- Deliberare sulla partecipazione a Consorzi Regionali o Nazionali eventualmente costituiti con il fine di coordinare o potenziare le attività della società;
- Nominare un Direttore Generale determinandone le mansioni i poteri e la retribuzione.
- Determinare l'entità dell'apporto del deposito al fondo rischi ed al monte fideiussione da parte del socio;

- Costituire più fondi rischi;
- Deliberare il costo della garanzia;
- Definire le linee e le operazioni strategiche, nonché i piani industriali e/o finanziari;
- Approvare le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
- Approvare il piano di Auditing, quando previsto dalla normativa vigente;
- Approvare le richieste di garanzia di competenza, autorizzando il rilascio di garanzie e la concessione dei finanziamenti, nei limiti di rischio e/o importo stabiliti dal medesimo, da parte del Comitato esecutivo e del Direttore Generale.
- Nominare i componenti del Comitato Esecutivo;
- Approvare, su proposta del Direttore Generale, i Regolamenti e Manuali per il migliore funzionamento della Cooperativa;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più consiglieri o a un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato nella sede della cooperativa o altrove dal Presidente, in caso di sua impossibilità dal Vice Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione sarà effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma o raccomandata a mano, fax o mail certificata, e sarà recapitata al domicilio di ciascun consigliere almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza. Nei casi d'urgenza può essere ridotto a 24 ore.

Le adunanze sono valide quando intervengono la maggioranza dei consiglieri in carica. Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell'intero collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti ed il sistema di votazione sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione, la presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

In caso di mancanza o di dimissioni di uno o più amministratori si applica la disciplina di cui all'art. 2386 del c.c.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione.

Se uno o più amministratori relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società si applicherà l'art. 2391 del C.C. In ogni caso, i Consiglieri devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini fino al secondo grado.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio delega l'uso della firma sociale per tale rappresentanza, con le eventuali limitazioni ritenute opportune, al Vice Presidente e/o all'occorrenza, pro tempore, anche ad altro Amministratore, delegato dal Presidente stesso.

Le firme sulle delibere di concessione di garanzia (fideiussioni) possono essere indifferentemente apposte dal Presidente e/o dal Direttore Generale (in caso di assenza o impedimento di entrambi può provvedere il Vice

Presidente). Le firme su contratti e convenzioni – di norma, competenza del Presidente e del Direttore Generale – possono essere delegate dal C.d.A. anche a specifici membri.

## **ART. 26**

### **IL COMITATO ESECUTIVO**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri al Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri, di cui fanno parte di diritto il Presidente o il vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione affida al Comitato Esecutivo l'esame e la deliberazione delle richieste di prestazione di garanzie collettive, presentate dalle imprese socie, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità nei limiti di importo e di rischio statuiti dal C.d.A. stesso.

Inoltre, il C.d.A. può delegare al Comitato Esecutivo, fermo restando la propria responsabilità, competenze riguardanti la cura degli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, che deve essere adeguata alla dimensione aziendale e al conseguimento degli scopi sociali e rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza. In tal caso, il Comitato Esecutivo deve riferire al C.d.A. con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo compiute dalla società.

Le sedute del Comitato Esecutivo, di norma, hanno luogo una volta ogni quindici giorni presso la sede sociale o, comunque, tutte le volte che si renda necessario. La convocazione sarà effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma o raccomandata a mano, fax o mail certificata e sarà recapitata al domicilio di ciascun membro almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza può essere ridotto a 24 ore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti ed il sistema di votazione è stabilito dal Comitato Esecutivo. La presenza alle riunioni può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione.

Di ogni riunione, almeno relativamente alle deliberazioni assunte, deve essere redatto verbale – contenente anche elenco delle deliberazioni eventualmente assunte su specifica delega del C.d.A. dal Direttore Generale – che, previa sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale.

Non possono essere delegati le materie previste dall'articolo 2381 c.c., né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

## **ART.27**

### **PRESIDENTE**

Al Presidente, o in caso di suo impedimento, al Vice Presidente spettano:

- a) la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale;
- b) la riscossione da Pubbliche Amministrazioni, enti finanziari, istituto di credito e da privati di pagamenti, qualunque sia l'ammontare e la casuale, di ogni natura a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza;
- c) l'emissione di assegni sui conti correnti bancari e postali della società nei limiti dei fidi concessi;
- d) la nomina di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

e) la rappresentanza della cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

## **ART. 28**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la facoltà, i poteri ed il trattamento giuridico ed economico oltre che le procedure della sua eventuale sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico.

Il Direttore Generale:

- Partecipa ai lavori del C.d.A. e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto e garantisce una efficace gestione dell'operatività aziendale;
- Costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei confronti di questo, la funzione assegnatagli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro;
- Svolge le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi degli artt. 2, 17, 18 del D.lgs. 81/08.
- Provvede al rilascio di garanzie e alla concessione dei finanziamenti nei limiti di importo e di rischio autorizzati dal C.d.A.;
- Avanza motivate proposte al C.d.A. e all'eventuale Comitato esecutivo in merito alla politica commerciale, ed all'ammontare dei corrispettivi e delle competenze da imputare alle imprese per l'accesso alle prestazioni sociali;
- Compie e/o dispone le operazioni di gestione non specificamente riservate al C.d.A. o al Comitato Esecutivo.
- Provvede, periodicamente, alla verifica dell'adeguatezza dell'organico e formula al Consiglio d'Amministrazione proposte di aggiornamento della struttura organizzativa;

La Direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono competenza univoca del Direttore Generale, che può comunque, di volta in volta, delegarne l'attuazione ad altro funzionario/collaboratore.

In quanto Capo del Personale, ha poteri di proposta in materia di assunzione, promozione ed interventi disciplinari e sovrintende all'adeguatezza quali-quantitativa delle risorse, in coerenza con gli obiettivi aziendali. Al Direttore si rapportano continuativamente i dipendenti nello svolgimento della loro attività, che potrà comunque essere rimodulata e modificata in caso di necessità aziendali e/o nuovi adempimenti. Anche i Responsabili dei Dipartimenti ed i Capi Area - così come i Responsabili di Filiali territoriali e/o chi ne facesse pro tempore le veci - si relazionano direttamente al Direttore Generale (che li nomina, conferma, revoca o incarica).

## **ART.29**

### **COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti. Un componente effettivo deve essere un rappresentante dell'Amministrazione Regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento

finanze e credito. I sindaci possono essere anche non soci, solo se iscritti al registro dei revisori contabili. I membri sono eletti dall'assemblea, la quale designerà anche il Presidente.

Durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. In mancanza si applicano le tariffe professionali. I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e i doveri stabiliti dalla legge. Nella relazione del bilancio il collegio sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c., in ordine al carattere mutualistico della società.

Le cause di ineleggibilità alla carica di Sindaco o di decadenza dall'Ufficio sono quelle di cui all'art. 2399 del codice civile.

### **ART. 30**

#### **REVISORE CONTABILE**

Il revisore contabile o società di revisione nominato dall'Assemblea esercita la funzione di revisione legale ai sensi del D.lgs. 39/2010, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale.

L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies del codice civile. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

### **ART.31**

#### **CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie insorgenti tra Credimpresa e i soci, incluse quelle che hanno per oggetto la qualità di socio, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da uno a tre membri, in base al valore della causa, nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Palermo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Gli Arbitri sono in numero di:

- Uno, per le controversie di valore inferiore a € 3.000,00 (tremila euro). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del C.P.C.;
- Tre per le altre controversie;

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia per effettuare il ricorso al Collegio Arbitrale, pena la decadenza.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare il Collegio Arbitrale a decidere secondo diritto.

Il Collegio Arbitrale decide nel termine di novanta giorni dalla sua costituzione, salvo che l'organo stesso non proroghi detto termine se necessario per la completezza dell'accertamento o per il rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio Arbitrale fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti.

Esso, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

La mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita al Collegio Arbitrale è valutata quale causa di esclusione da socio.

## TITOLO VIII - ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

### **ART.32**

#### **BILANCIO-RISULTATO DI ESERCIZIO**

L'esercizio sociale si chiuderà al trentuno dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere regolare bilancio di esercizio che dovrà essere presentato per l'approvazione all'assemblea ordinaria dei soci nei termini stabiliti dall'art.20 del presente statuto.

Il bilancio dovrà essere pubblicato secondo le norme, le modalità ed i termini previsti dalla legge per le società di capitale. Viene stabilito inoltre che:

- in considerazione degli scopi della cooperativa che escludono ogni scopo di lucro, i soci rimborseranno nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, tutte le spese ed oneri necessari ed occorrenti per il suo funzionamento in modo che l'esercizio si chiuda sempre senza perdita;
- gli utili netti annuali saranno ripartiti come segue:
  - nella misura del 30%(trenta per cento) al fondo di riserva legale indivisibile;

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione destinare l'eventuale eccedenza alla:

- integrazione del Fondo rischi patrimoniale.

Nessun utile-dividendo sarà distribuito ai soci.

Sarà trasmessa all'Amministrazione Regionale copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di Legge entro trenta giorni dell'approvazione dello stesso.

Alle spese di gestione della società si provvede con le somme provenienti dalle tasse di ammissione, dalle eventuali commissioni, se così finalizzato dal Consiglio di amministrazione nonché con gli eventuali contributi a tal fine specificatamente erogati dalla Regione Sicilia e/o da altri Enti pubblici o privati.

E' vietata la distribuzione delle riserve del Confidi e della parte di capitale sociale formatasi ai sensi dell'art.1 , comma 881 L.296/06 ( legge finanziaria 2007) e in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società sia all'atto di scioglimento.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART.33**

#### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della cooperativa, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalle legge. In caso di scioglimento o di cessazione:

1) l'intero patrimonio sociale che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dedotto il capitale versato dai soci, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisce o in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della Legge 326/2003;

2) il Fondo rischi, escluse le quote di partecipazione dei soci ordinari, verrà devoluto come segue:

- relativamente alle quote di partecipazione della Regione, la devoluzione di quanto residua dalla liquidazione del Fondo Rischi al Fondo di Garanzia Regionale.

- quanto residua ai fondi di cui sopra.

### **ART.34**

#### **CONVENZIONI CON ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO**

Il Consiglio di amministrazione potrà concordare con uno o più istituti convenzioni volte alle concessioni ai propri soci di fidi in regime di favore e stipulare le relative intese.

Le convenzioni dovranno essere informate ai seguenti principi:

a) il socio che intende ottenere l'affidamento alle condizioni previste dalle convenzioni stipulate fra gli istituti di credito e la cooperativa dovrà inoltrare a quest'ultimo apposita domanda corredata dai documenti di cui al precedente art.8.

La cooperativa, se l'istanza viene ammessa, la trasmetterà all'istituto o azienda di credito convenzionata, unitamente alle proprie osservazioni;

b) l'Azienda o l'istituto convenzionato curerà l'istruttoria necessaria per la concessione del fido, in conformità alle proprie norme statutarie e regolamenti e potrà richiedere all'impresa interessata ogni documentazione ed informazione ritenuta necessaria in aggiunta alle informazioni ed ai documenti richiesti dalla cooperativa all'atto della presentazione della domanda;

c) la cooperativa a garanzia dei fidi concessi ai propri soci dovrà rilasciare a favore dell'istituto o azienda di credito convenzionato propria fidejussione e potrà costituirà in cauzione un fondo rischi;

d) qualora l'istituto di credito convenzionato escusso il fondo rischi, intenda avvalersi del Monte fidejussioni concesso, dovrà rivolgersi alla cooperativa che ripartirà in proporzione fra i soci, nei limiti della responsabilità fideiussoria di ciascuno, l'onere per la perdita del socio insolvente.

e) l'istituto o aziende di credito convenzionati assumeranno in proprio un rischio pari ad un massimo dell'ottanta per cento (80%) di ciascuna insolvenza;

f) la concessione di fidi da parte della cooperativa e altresì soggetto alle seguenti modalità:

- L'importo unitario massimo delle garanzie rilasciate sui finanziamenti dalla cooperativa per ciascun impresa tra quelle previste dall'art. 5, assistito da agevolazione regionale, non può superare la somma di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila euro). Tale importo non potrà comunque superare quello previsto dalla legge al momento della concessione dell'affidamento. Non sono posti limiti agli importi per le operazioni a breve, medio e lungo termine non assistiti da agevolazioni regionali e garantiti con fondi rischi separati.
- Il totale dei finanziamenti garantibili sarà pari ad almeno dieci volte l'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni di cui dispone la cooperativa.
- La percentuale di rischio da far gravare sulla garanzia prestata dalla cooperativa per ogni singolo finanziamento garantito non potrà essere superiore all'ottanta per cento (80%). Gli Istituti di Credito convenzionati assumeranno un rischio sino ad un massimo dell'ottanta per cento (80%). Sulla parte di finanziamento garantita dalla cooperativa potrà intervenire la garanzia prestata dal consorzio di secondo grado fino ad un massimo del novanta per cento (90%) o altro Organismo Pubblico o privato di controgaranzia e cogaranzia.
- Nel pattuire le condizioni di cui ai commi precedenti, il consiglio di amministrazione dovrà far sì che si tenga conto del rapporto fondo rischi e monte fidejussioni/affidamenti deliberati, nonché della capacità patrimoniale e della attitudini imprenditoriali dei fideiussori.

### **ART.35**

#### **REQUISITI MUTUALISTICI**

Agli effetti della valutazione della sussistenza dei requisiti della mutualità prevalente e successive modificazioni e/o integrazioni e contenuti nelle presenti clausole contrattuali, viene fatto specifico rinvio agli artt. 31 e 32 del presente statuto la cui disciplina ha inteso stabilire che:

- a) è vietata la distribuzione di dividendi ai soci;
- b) è vietata la distribuzione delle riserve del Confidi e della parte di capitale sociale formatasi ai sensi dell'art.1, comma 881 L.296/06 (legge finanziaria 2007) e in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società sia all'atto di scioglimento;
- c) è vietata la distribuzione di avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Le introduzioni e le soppressioni delle clausole di cui al comma precedente vengono deliberate con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

### **ART.36**

#### **APPROVAZIONE ASSESSORATO REGIONALE COMPETENTE**

Il presente statuto e le sue eventuali modifiche dovranno essere sottoposte a verifica da parte dell'Amministrazione Regionale.

### **ART. 37**

#### **NORME APPLICABILI**

Ove diversamente stabilito dal presente statuto si applicano le norme di legge di cui al titolo VI, capo I, sezione I, del c.c. e all'art. 13, del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003, n. 326 e dalla L.R. 21 settembre 2005, n. 11 successive modifiche ed integrazioni.